



CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SECONDA LETTURA DI *SCREENING* MAMMOGRAFICO

PREMESSO

- che lo *screening* mammario costituisce LEA primario;
- che l'A.S.P. di Enna ha avviato dal 2011, su disposizione dell'Assessorato alla Salute, le attività di *screening mammario*, progressivamente estesa a tutti i Comuni afferenti all' Azienda e che per fare ciò ha utilizzato negli anni due lettori (Medici Radiologi) individuati in parte tra il personale dipendente in parte assumendo radiologi specialisti ambulatoriali;
- che negli anni non si è riusciti ad estendere questa linea programmatica di screening a tutta la popolazione target annua;
- che, sono state poste in essere le azioni dirette ad intraprendere una collaborazione con le Aziende Sanitarie regionali;
- che con nota Prot. U. n. 2019/0012798 del 01/4/2019 il Direttore Generale dell'A.S.P. di Enna ha chiesto a tutte le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione di manifestare la disponibilità all'attivazione di un rapporto di collaborazione per l'effettuazione delle prestazioni di prima e/o seconda lettura, relative conclusioni e validazione, per la durata strettamente correlata al tempo necessario per consentire alla stessa A.S.P. di acquisire le professionalità necessarie per la gestione in autonomia di tale servizio;
- che l'A.S.P. di Ragusa per le vie brevi ha aderito alla predetta richiesta con mail del 4/6/2019;
- che con l'atto di indirizzo prot. n. 61768/2018 l'Assessorato della Salute, dopo avere confermato l'imminente attivazione di un corso di formazione e certificazione regionale per tutti i radiologi che dovranno essere dedicati allo *screening* mammografico, ha indicato come preferibile, per le Aziende che, in ragione dell'insufficienza di personale radiologo dedicato, non sono in condizione di garantire l'efficiente e tempestivo svolgimento delle attività di diagnosi e di refertazione, pervenire alla sottoscrizione di Protocolli d'Intesa o Convenzioni con altre Aziende del S.S.R.;
- che l'art. 55, co. 1° lett. c) e d), del C.C.N.L. per la dirigenza medica, siglato l'8/6/2000, prevede che i dirigenti medici possono svolgere attività libero-professionale, individualmente o in *équipe*, in strutture di altra azienda del S.S.N., previa apposita convenzione.

Tutto ciò premesso;

TRA

l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Enna** (P. IVA 01151150867), nella persona del Direttore Generale dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 4/4/2019, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Enna Viale Armando Diaz n. 7;

E

l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa** (P. IVA 01426410880), nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Aliquò, nominato con Decreto Presidenziale n. 192/serv.1/SG del 4.4.2019, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Ragusa (97100) piazza Igea n. 1;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.S.P. di Ragusa si impegna ad assicurare le prestazioni di seconda lettura delle mammografie eseguite presso l'ASP di Enna, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3 – SEDE E LOCALI

Le prestazioni di cui al precedente art. 2, verranno espletate dall'*equipe* della Unità di Senologia addetta allo screening mammografico dell'A.S.P. di Ragusa, previa trasmissione da parte dell'ASP di Enna delle mammografie, su supporto informatico o qualunque altro sistema che permetta di migliorare il trasferimento delle immagini, unitamente all'apposita scheda cartacea (il cui modello è stato fornito dal Responsabile dell'U.O. di Senologia addetto allo screening mammografico dott. G. La Perna) relativa ad ogni paziente, contenente i dati anagrafici ed anamnestici. Lo standard qualitativo delle immagini prodotte deve rispondere ai requisiti minimi previsti per tale attività.

L'A.S.P. di Ragusa assume l'obbligo di mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività e di quant'altro si rendesse necessario per effettuare le prestazioni medesime, nonché di comunicare all'A.S.P. di Enna il nominativo dei componenti dell'*equipe* impiegata per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE

Gli obblighi convenzionali intercorrono esclusivamente fra le Aziende e riguardano una collaborazione che deve essere articolata come segue.

L'A.S.P. di Ragusa, mediante il proprio personale qualificato, dovrà svolgere le prestazioni di seconda lettura delle mammografie inviate dall'ASP di Enna.

Le dette prestazioni dovranno essere effettuate dall'Equipe dell'ASP di Ragusa con cadenza settimanale dalla trasmissione da parte dell'A.S.P. di Enna con le modalità soprarichiamate, per n. 150/200 letture a settimana.

I TSRM di Enna prepareranno il supporto informatico contenente le immagini delle relative mammografie di screening. Sia il supporto informatico che il relativo cartaceo saranno trasmessi settimanalmente all'Equipe della Unità di Senologia dell'ASP di Ragusa. L'esito delle seconde letture sarà trascritto dai medici radiologi dell'Equipe di Ragusa, sulla sopra citata scheda relativa ad ogni paziente. Nel caso venissero rilevate immagini dubbie l'equipe di Ragusa dovrà specificare sul cartaceo il tipo e la sede delle lesioni dubbie.

Effettuate le letture, il supporto informatico ed il relativo cartaceo verranno restituiti dall'ASP di Ragusa all'ASP di Enna tramite il corriere dell'ASP di Enna.

Gli approfondimenti (proiezioni mammografiche aggiuntive, ecografie e biopsie mammarie) saranno effettuate presso U.O.S. Screening mammografico dell'ASP di Enna.

Eventuali approfondimenti con mezzo di contrasto (R.M. e/o mammografia con mezzo di contrasto) ove si ritenessero necessari verranno richiesti dall'ASP di Enna all'ASP di Ragusa.

La collaborazione oggetto della presente Convenzione non dovrà compromettere il buon andamento delle attività dei servizi ed il mantenimento dei livelli di assistenza delle Strutture di appartenenza presso cui opera il personale delle Aziende.

L'A.S.P. di Ragusa autorizza il personale dell'*equipe* dedicata, che ha accettato di effettuare le prestazioni in argomento, ad eseguirle fuori dall'orario di servizio in regime di attività *intra moenia* su convenzione.

L'A.S.P. di Ragusa potrà concorrere alla formazione del personale individuato dall'A.S.P. di Enna, in ordine alle procedure interventistiche su lesioni dubbie preventivamente selezionate che dovessero emergere dall'esito delle letture mammografiche. Tale formazione può avvenire nelle sedi sia dell'A.S.P. di Enna che di quella dell'A.S.P. di Ragusa.



L'ASP di Enna si impegna ad assicurare il rispetto delle tempistiche relative al mailing e delle procedure di approfondimento scaturite dalle seconde letture secondo gli indicatori GISMa

Art. 5 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

L'A.S.P. di Enna prevede la effettuazione di circa 8.500 seconde letture e si impegna a corrispondere per l'attività effettuata dall'A.S.P. di Ragusa, per ogni prestazione di seconda lettura delle mammografie, l'importo di € 10,80 (euro dieci/80) oltre IVA se dovuta; per ogni prestazione professionale relativa all'approfondimento con mezzo di contrasto, l'importo di € 30,00 (euro trenta/00) oltre IVA se dovuta.

Con riferimento all'attività formativa, l'A.S.P. di Enna corrisponderà al personale impiegato a tale fine dall'A.S.P. di Ragusa il rimborso delle spese documentate, nonché al proprio personale quanto previsto dal proprio regolamento aziendale in materia di missioni.

Il compenso relativo all'attività svolta sarà corrisposto all'A.S.P. di Ragusa su fattura mensile emessa dalla competente struttura amministrativa aziendale, in base all'attestazione mensile dell'attività svolta (contenente il numero delle prestazioni effettuate), che dovrà essere redatta dal Referente per lo *screening* mammografico dell'A.S.P. di Ragusa entro il giorno venti del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni.

L'ASP di Enna si impegna a pagare le fatture ricevute e verificate entro 60 giorni dalla data di ricezione nel proprio sistema.

Lo stesso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 2019 della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizione indispensabile per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D. M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A del D. M. 55/2013.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'A.S.P. di Ragusa, giuste disposizioni del vigente CCML Dirigenza Medica e Veterinaria (art. 21 CCML 3/11/2005), garantisce ciascuno dei propri dirigenti prestatori dell'attività oggetto della presente convenzione in ALPI, attraverso il meccanismo dell'autoassicurazione, per la responsabilità civile verso terzi per i danni che dovessero essere arrecati agli utenti in corrispondenza dell'attività sanitaria di cui alla presente convenzione, che è riferita esclusivamente all'attività di seconda lettura, manlevando l'ASP di Enna da ogni responsabilità.

Conseguentemente, ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire all'ASP di Enna riferita a tale attività di seconda lettura, verrà immediatamente trasmessa all'ASP di Ragusa per i propri successivi adempimenti.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ricade sull'ASP di Enna, nella qualità di titolare del Trattamento, fornire idonea informativa:

- agli utenti;
- ai medici radiologi dell'ASP di Ragusa, nell'ambito delle finalità di cui alla presente convenzione, sulle modalità del trattamento dei dati, nello specifico:
 - limitazione della finalità del trattamento;
 - minimizzazione dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - riservatezza nell'esecuzione del trattamento;
 - riservatezza delle informazioni di cui i soggetti autorizzati sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività correlate all'esecuzione della presente convenzione;
 - restituzione di tutti i dati personali precedentemente trasmessi dopo che è terminata la prestazione in convenzione;
 - puntuale rispetto di ogni valida misura organizzativa impartita dal Titolare del trattamento affinché durante la custodia dei dati venga garantita un'adeguata sicurezza finalizzata a prevenire il rischio di perdita, distruzione, divulgazione illecita dei dati, accessi non autorizzati o di qualsivoglia danno accidentale;



- indicazioni procedurali per la gestione di eventuali casi di *data breach*, qualora a seguito del trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, dovesse verificarsi: una divulgazione o un accesso a dati personali non autorizzato o accidentale; un'alterazione di dati personali non autorizzata o accidentale; una perdita, inaccessibilità o distruzione accidentale o non autorizzata di dati personali (art.35 Reg. UE)

Quanto sopra indicato è meglio esplicitato nell'allegato, che è parte integrante della presente convenzione. L'ASP di Enna formalizzerà la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati, individuato dall'ASP di Ragusa.

Art. 8 – DECORRENZA

La presente convenzione ha durata di mesi 12 a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali e, comunque, fino al raggiungimento dell'autonomia professionale e dell'acquisizione dell'attestazione di lettori da parte del personale dell'A.S.P. di Enna.

Art. 9 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Le modifiche alla presente convenzione devono essere concordate ed accettate da entrambe le parti.

Le parti concordano che, nel caso di variazione del quadro normativo di riferimento, il presente accordo sarà adeguato di conseguenza.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e dall'applicazione delle clausole della presente convenzione, compresi i pagamenti, che non saranno risolvibili in via amichevole, è competente il Foro di Ragusa, in via esclusiva ed inderogabile.

Art. 11 – SPESE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a cura ed a spese della parte richiedente.

7 4 OTT 2019

Il Direttore Generale
A.S.P. di Ragusa
(dott. Angelo Aliquò)

Il Direttore Generale
A.S.P. di Enna
(dott. Francesco Iudica)



Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con sede legale in Ragusa Piazza Igiea n. 1, C.F e P. IVA 01426410880, quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite la “CONVENZIONE PER LA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SECONDA LETTURA DI SCREENING MAMMOGRAFICO”

occorrente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

L'Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna con sede legale in Enna Viale Diaz 7/9, C.A.P. 94100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 01151150867, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dottore Francesco Iudica, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito “ASP di Enna”),

Premesso che

In ragione della “CONVENZIONE PER LA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SECONDA LETTURA DI SCREENING MAMMOGRAFICO” (d'ora in avanti per brevità denominata anche il “Convenzione”), tra l'ASP di Enna, con sede legale in Enna Viale Diaz 7/9, C.A.P. 94100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 01151150867, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dottore Francesco Iudica, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito ASP di Enna),

- La ASP di Enna tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- La ASP di Enna intende designare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con sede legale in Ragusa Piazza Igiea n. 1, Codice Fiscale e Partita Iva 01151150867, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore*, Dottore Angelo Aliquò, in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito “ASP di Ragusa”), la quale ha manifestato, la



propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8, 26 & 28 del Regolamento (UE) 679/2016, "Responsabile del trattamento dei dati personali", in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata;

- La ASP di Enna tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- La ASP di Enna intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;
- La sottoscrizione del presente atto da parte della ASP di Ragusa nella persona del legale rappresentante, sopra meglio individuato, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

Ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona della dottore Francesco Iudica, Direttore Generale, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati** ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali — nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione della **CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SECONDA LETTURA DI SCREENING MAMMOGRAFICO**

ARTICOLO 1 Responsabile del trattamento

La ASP di Enna, ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce, nello specifico, che il profilo dell'ASP di Ragusa, in termini di uomini ed attrezzature, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati in ragione delle attività effettivamente svolte rispetto alla Convenzione de qua.



L'ASP di Ragusa in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2

Sub responsabile

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, e più precisamente quando la società intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'Azienda con congruo preavviso a mezzo PEC almeno 30 giorni prima;

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del



risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

E' fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3

Durata del trattamento

La presente designazione ha efficacia a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine della Convenzione.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà. L'ASP di Enna dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

ARTICOLO 4

Natura del trattamento – Finalità del trattamento

~~Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto della Convenzione~~
gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

natura del trattamento dei dati:

- sia manuale che automatizzata

finalità del trattamento:

- sanitaria, relativa all'esercizio delle finalità istituzionali dell'Azienda Sanitaria di Enna volte alla II lettura di esami mammografici.

ARTICOLO 5

Tipologia dei dati trattati – Categorie dei soggetti interessati

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

A Identificativi

A Sensibili

A Genetici

A Dati relativi alla salute

Per le seguenti categorie di interessati

A Pazienti (Soggetti vulnerabili)



A Minori

ARTICOLO 6

Istruzioni

L'ASP di Ragusa nella qualità di responsabile del trattamento, ognuna in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata, in persona del suo legale rappresentante, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite reciprocamente dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite in un caso dall'ASP di Enna delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante Privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);

b) ~~assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle~~ attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del contratto medesimo, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

L'ASP di Ragusa in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata, in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna:

1. Il DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Il Responsabile U.O.C. Radiologia per i profili di natura sanitaria;



Handwritten signature

Per il Responsabile del Trattamento - Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

1. DPO per i profili di protezione dei dati;
2. Il Responsabile U.O.C. Radiologia per i profili di natura sanitaria;

ARTICOLO 7

Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC al Titolare come sopra meglio specificato.

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, al Titolare stesso, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

Obblighi del Responsabile esterno del trattamento

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto)



sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudentziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i



tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

e) patto di riservatezza

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per l'Azienda.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

“Io sottoscritto Dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettuato dal Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie, informazioni e dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.

Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento.

Data e firma”

ARTICOLO 9
Amministratori di sistema

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche



soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il patto di riservatezza di cui al punto 8 del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC al Titolare del trattamento. Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'Azienda stessa, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi immutabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.



Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10

Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e seguenti del Regolamento per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.



ARTICOLO 12

Data breach

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC, per l'Azienda al seguente indirizzo: protocollo.generale@asp.enna.it, con l'indicazione dell'evento.

E' fatto comunque salvo il caso in cui tale situazione avvenga in giorno prefestivo e/o festivo, e per il quale è in corso di predisposizione una specifica procedura, in ambito aziendale, che sarà oggetto di apposita comunicazione.

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "Scheda Evento" utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione (in tal caso va specificato)

Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;

Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;

Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, al recapito sopra indicato del Titolare.

L'evento deve essere inserito in un apposito **Registro delle violazioni**.



Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13

Rapporti con l'autorità di controllo il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- A essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- A collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- A rendere disponibile ogni
- A informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14

Clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.

Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nella Convenzione, l'ASP di Enna e la ASP di Ragusa dichiarano reciprocamente di riservarsi, in caso di inosservanza da parte della controparte delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ed in via esemplificativa, ma non esaustiva:

A del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto della Convenzione per finalità diverse da quelle previste dalla Convenzione medesima;

A delle sopra riportate istruzioni;

A di perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016 la facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto.

ARTICOLO 15

Manleva contrattuale

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da tale trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione.

ARTICOLO 16

Norma di chiusura



La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata della Convenzione. Qualora questa venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.



DATA BREACH

Modello

Scheda evento

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA
U.O.C. AFFARI GENERALI

Ricevuto in data 10.10.2019
Prot. N. 2703

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Telefono 0935/520374

FAX 0935/520367

ASP - RAGUSA

PROTOCOLLO GENERALE

N.PROT. E - 0028977

DEL 09/10/2019

*A me
10/10/19*

AL DIRETTORE GENERALE

ASP DI RAGUSA

P.ZZA IGEA N° 1

97100 - RAGUSA

Si trasmette in triplice originale lo schema di convenzione, adottato con atto deliberativo N°1095 del 26.09.2019 avente ad oggetto: "Approvazione e stipula convenzione tra l'ASP di Enna e l'ASP di Ragusa per prestazioni di seconda lettura di screening mammografico."

Due dei predetti schemi dovranno essere restituiti a questa ASP debitamente sottoscritti per accettazione.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE U.O.C.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Francesco Guccio**

CN/cn